



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 36/2024

Sul ricorso in materia di pensioni n. 23455 del registro di Segreteria, proposto da:

- **P. P.**, nato a omissis il omissis e **S. A.**, nata a omissis il omissis, in qualità di genitori esercenti potestà sui minori **P. F. C.**, nato a omissis (omissis) il omissis, **P. V.** nata a omissis (omissis) il omissis e **P. D.** nato a omissis (omissis) il omissis residenti tutti in omissis (omissis) al omissis, rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Lucisano, presso il quale hanno eletto domicilio digitale all'indirizzo PEC sergiolucisano@legalmail.it

ricorrente

contro

- **l'INPS** – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano e Caterina Battaglia, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via T. Campanella n. 11, presso la sede Avvocatura INPS

resistente

FATTO

1. Il presente giudizio è promosso in riassunzione dai coniugi P./S. in qualità di

esercenti la responsabilità genitoriale sui propri figli minori P. F. C. (di anni 15), V. (di anni 12) e D. (di anni 11).

Essi rappresentano che il nonno paterno dei minori, P. C., deceduto il 2 maggio 2017, era l'unica fonte di reddito per l'intero nucleo familiare dei minori, con questi conviventi. I coniugi P.-S. hanno quindi presentato domanda di reversibilità della pensione di quest'ultimo a mezzo domanda del 26.5.2017 in favore dei propri figli minorenni, ma la domanda è stata rigettata (prot. n. 0191193 del 17.10.2017) richiamando la circolare INPS n. 185 del 2015, ostativa alla dovuta liquidazione della prestazione richiesta.

2. In seguito al deposito del ricorso con decreto presidenziale del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale n. 48/2023 del 7/2/2023 è stata disposta l'assegnazione del giudizio al Cons. Natale Longo.

Con decreto 8/2/2023 del Giudice monocratico Cons. Natale Longo è stata fissata l'udienza del 12.02.2024.

3. Si è costituita in giudizio l'Inps eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di decadenza triennale di cui all'art. 47 DPR n. 639/70.

Nel merito, dopo un'accurata ricostruzione della materia in esame, l'Istituto ha puntualizzato che affinché possa aversi reversibilità della pensione a carico dei nipoti minori è necessario che i genitori degli stessi non svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun reddito, da intendersi quest'ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita. Dette circostanze, autocertificabili ai sensi del D.P.R. 445/2000, sono oggetto di approfondito accertamento da parte dell'Ente mediante consultazione degli archivi a disposizione dell'Istituto nonché in collaborazione con le Amministrazioni

pubbliche (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ed Enti territoriali).

Tanto premesso l'Inps ha puntualizzato che **(i)** il *de cuius* non risulta avesse a carico i nipoti atteso che, per quel che risulta agli atti dell'Istituto, non aveva richiesto le detrazioni per familiari a carico né sulla pensione diretta di gestione pubblica né su quella di reversibilità a carico della gestione privata, così come indicato nel riepilogo della CU 2017 REDD. 2016 e nel prospetto della pensione; **(ii)** dal 2016 in poi il *de cuius* non ha più presentato l'AUTODENUNCIA DEI REDDITI (730 o MODELLO UNICO), in quanto l'ultima dichiarazione reddituale risale ai redditi prodotti nel 2015, effettuata con MOD. 730/2016, l'unica nella quale sono state richieste le detrazioni per figlio, oltre che per n. 3 "altri" (nipoti); **(iii)** P. P., padre dei minori, nel mese di gennaio 2017 ha percepito ANF COMUNI art. 65, l. n. 448/1998, per un importo complessivo di € 918,45.

Da tanto deriverebbe la totale insussistenza del requisito della vivenza a carico.

La difesa dell'istituto previdenziale ha comunque eccepito prescrizione quinquennale dei singoli ratei di pensione con decorrenza dalle singole date di pagamento (mensili) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del RDL 19 gennaio 1939, n° 295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n°428.

4. Dopo due udienze di rinvio dovute a necessità istruttorie (la prima per necessità di regolarizzazione della procura del difensore del ricorrente; la seconda perché è stato ordinato all'amministrazione di depositare il fascicolo amministrativo), con decreto presidenziale del 23 gennaio 2024 del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale, vista la deliberazione CDP – CP_ 0000279 del 28/12/2023, a firma del Presidente della Corte dei conti, con la quale si è disposto che il Consigliere Natale Longo è cessato dal posto di funzione ricoperto presso questa Sezione giurisdizionale regionale per trasferimento presso altra sede a

decorrere dal 10 gennaio 2024, il presente giudizio è stato riassegnato al Primo

Ref. Dott.ssa Sabrina Facciorusso. Con decreto monocratico del Giudice dott.ssa

Sabrina Facciorusso è dunque stata fissata per la trattazione del giudizio l'udienza del 14/3/2024.

5. All'udienza del 14 marzo 2023, nessuno è comparso.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto di controversia è il diritto dei figli minori dei ricorrenti, quali superstiti discendenti in linea retta, alla liquidazione in suo favore della pensione già goduta dal nonno che provvedeva al loro mantenimento.

2. Preliminarmente all'esame nel merito della controversia deve darsi atto che all'udienza del 14 marzo 2023 nessuno è comparso.

Osserva questo Giudice che non si applica al processo davanti alla Corte dei conti l'art. 309 cpc, secondo il quale se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il Giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 (ossia alla fissazione di una nuova udienza e, qualora anche questa andasse deserta, alla dichiarazione di estinzione del processo).

Queste disposizioni che non costituiscono espressione di principi generali, attesa anche la specificità del rito pensionistico innanzi alla Corte dei conti; per esse, dunque, non può operare il rinvio espresso dall'art. 7, comma 2 c.g.c. (cfr. Sez. Giur. Calabria sent. n. 28/2024).

3. Ancora in via preliminare, l'Istituto nel costituirsi ha eccepito decadenza ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70. Tuttavia la prevalente giurisprudenza di questa Corte, pronunciandosi più volte sulla questione, ha ritenuto che tale norma si

riferisca all'ordinamento previdenziale relativo all'Assicurazione Generale Obbligatoria e trovi applicazione soltanto nelle controversie innanzi al Giudice ordinario, non nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, in relazione alle specifiche disposizioni che lo regolano (Corte dei conti, Sez. Umbria, n. 211/2007, Friuli-Venezia Giulia n. 44/2009, Liguria n. 242/2010 e n. 51/2016, Basilicata n. 61/2017, Calabria, n. 300/2021, Calabria, n. 102/2022; Sez. Giur. Calabria sent. n. 231/2023).

4. L'Inps ha anche eccepito prescrizione quinquennale dei singoli ratei di pensione con decorrenza dalle singole date di pagamento (mensili) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del RDL 19 gennaio 1939, n° 295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n°428.

Ora, sul punto occorre fare chiarezza in ordine alle vicende del presente giudizio.

4.1. La pretesa oggi all'esame di questo Giudice è stata inizialmente azionata davanti al Giudice del Lavoro presso il Tribunale ordinario di Catanzaro il quale, con sentenza n. 321/2021, resa nel procedimento n. 1137/2020 RG, ha declinato la propria giurisdizione in favore di questa Corte. Dalla lettura della predetta sentenza si apprende che il relativo ricorso era stato depositato il 24.07.2020.

4.2. Come è noto, l'istituto della *traslatio iudicii* prevede che, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione, la domanda deve riproposta al Giudice ivi indicato e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il Giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute (cfr. art. 59 l. n. 69/2009 e art. 17 comma 2° CGC).

Ora, nella specie la sentenza del GO n. 1137/2020 è stata **pubblicata il**

14/5/2021, mentre il presente ricorso è stato **depositato il 7 febbraio 2023**.

Esso non può dunque valere come riassunzione del giudizio precedente, bensì come nuovo giudizio. Questo comporta che non sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ma il ricorso introduttivo del giudizio davanti al Giudice ordinario vale in ogni caso come atto di messa in mora e dunque interruttivo della prescrizione.

Questo in quanto l'articolo 2945 cc aggiunge all'effetto interruttivo della domanda introduttiva del giudizio, anche un effetto di sospensione della prescrizione: se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati nel primo comma dell'art. 2943 cc la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Sicché, nella fisiologia di un giudizio, gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione sono due: uno è l'effetto interruttivo *tout court*, l'altro effetto sospensivo o interruttivo permanente che fa sì che la prescrizione ricomincia a decorrere soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza di merito che accoglie la domanda.

Nel caso di specie, non essendo stato il primo giudizio correttamente riassunto nel termine di 3 mesi dal passaggio in giudicato, non può dirsi prodotto l'effetto interruttivo permanente della prima domanda giudiziale, la quale conserva tuttavia una sua valenza sostanziale di atto di messa in mora, ossia di atto con cui i creditori (i coniugi per conto dei figli minori) hanno esercitato il proprio asserito diritto nei confronti del proprio asserito debitore (l'Inps).

Sicché, ricapitolando le date salienti della vicenda in esame:

❖ Il **2 maggio 2017**, il *de cuius*, P. C., è deceduto.

❖ Il **26.5.2017** è stata fatta una prima domanda amministrativa.

❖ Il **24.07.2020** è stato depositato ricorso al Giudice ordinario

❖ Il 7 febbraio 2023 è stato depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Nessuna prescrizione quinquennale è dunque maturata.

5. Giungendo al merito della controversia, nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Giudice trova applicazione la disciplina del Regio Decreto Legge del 14/04/1939, n. 636 che all'art. 13, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, stabilisce che nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione, spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Successivamente è intervenuto l'articolo 38 del D.P.R. n. 818 del 1957 che stabilisce che *"per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse, sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedenti matrimoni dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Agli stessi fini s'intendono equiparati ai genitori gli adottandi, gli affiliati, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto"*.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 180 del 1999, ha dichiarato l'illegittimità del testo del menzionato articolo 38, per violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva il diritto alla pensione di reversibilità a favore dei nipoti non formalmente affidati dagli organi

competenti. In altri termini, nella pronuncia del Giudice delle leggi è stata affermata la valenza del principio di *ultrattività della solidarietà familiare*, nel quale lo status di figlio è equiparato giuridicamente a quello di nipote al fine della possibilità di riconoscimento, a determinate condizioni fissate dalla legge, del diritto al trattamento di pensione di reversibilità.

Segnatamente, con la citata sentenza, è stato rilevato che, ai sensi del predetto articolo 38, "Tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità non sono ...

inclusi i nipoti, pur se minori e viventi a carico degli ascendenti, a meno che siano stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti", e che "tale esclusione risulta

irragionevole e comporta la violazione dell'art. 3 della Costituzione". La Corte

costituzionale ha, infatti, osservato che: - "la ratio della reversibilità dei trattamenti

pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari,

garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del

congiunto (v. le sentenze n. 70 del 1999, n. 18 del 1998, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987)"; - "Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività

della solidarietà familiare"; - "Il rapporto di parentela tra ascendenti e discendenti ha - non

solo nella realtà concreta, ma anche sotto il profilo giuridico - un carattere peculiare e più intenso rispetto a quello che può instaurarsi fra un soggetto ed i minori affidatigli dagli organi

competenti"; - "Tale rapporto è particolarmente disciplinato e privilegiato dal legislatore, sia sul

piano dei diritti che su quello degli obblighi connessi: basti pensare al dovere di concorso negli oneri di mantenimento, istruzione ed educazione, sancito dall'art. 148 del codice civile

a carico degli ascendenti quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti; all'obbligo di prestare gli alimenti, che può essere assolto anche accogliendo e mantenendo nella propria casa gli aventi

diritto (artt. 433 e 443 del codice civile); alla tutela penale di tali doveri ed obblighi (artt. 570

e 591 del codice penale)”; - “A causa della suddetta peculiarità, la legge esenta gli ascendenti (e gli altri parenti entro il quarto grado), che accolgano stabilmente nella propria abitazione un minore, dal dovere di darne segnalazione al giudice tutelare (art. 9 della L. 4 maggio 1983, n. 184): i nipoti, infatti, fanno già parte della loro famiglia, di modo che non occorre alcun affidamento formale da parte delle pubbliche autorità”; - “Risulta dunque irragionevole che, mentre i minori formalmente affidati dagli organi competenti - legati da vincoli meno stretti di quelli familiari in linea retta - possono continuare a godere del trattamento pensionistico del *de cuius*, i minori che vivono a carico dell’ascendente assicurato ne siano esclusi”. Orbene, la *vivenza a carico dei nipoti*, “si considera dimostrata quando l’ascendente provveda al loro mantenimento abituale al posto dei genitori che non hanno i mezzi per provvedervi; la condizione di non autosufficienza economica del minore superstite deve essere accertata con riferimento alle sue esigenze di carattere alimentare, alle sue fonti di reddito ed ai proventi che derivano dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari” (Corte dei conti, sez. giurisd. Sicilia, sent. n. 722 del 24/11/2017). “La disciplina del requisito della *vivenza a carico del minore con l’ascendente* non è stato oggetto, però, di apposito intervento normativo tanto che l’I.N.P.S., nella circolare n. 185/2015 ..., ritiene necessario che i genitori non percepiscano alcun tipo di reddito”.

Da ultimo, la Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 2022, n. 88, ha incluso tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Nella circolare INPS n. 185 del 2015, richiamata da entrambe le parti, vengono date istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale: in particolare, con riferimento ai “Figli studenti titolari di pensione ai superstiti che percepiscono piccoli redditi.

Sent. Corte Costituzionale n. 42 del 1999” il punto 5 prevede che “*in assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%.*” Analoga previsione riguarda i lavori socialmente utili e lo svolgimento di borsa lavoro, ecc.

5.2. Ora, nella fattispecie in esame l’Inps sostiene che

i) il *de cuius* non risulta avesse a carico i nipoti atteso che non aveva richiesto le detrazioni per familiari a carico né sulla pensione diretta di gestione pubblica né su quella di reversibilità a carico della gestione privata, così come indicato nel riepilogo della CU 2017 REDD. 2016 e nel prospetto della pensione.

Senonché, le detrazioni sono un beneficio fiscale che si ha *l’onere*, ma non *l’obbligo* di richiedere. Detto in altri termini, il non aver richiesto un’agevolazione per mantenere dei familiari non prova che quei familiari non fossero realmente a carico del soggetto.

(ii) dal 2016 in poi il *de cuius* non ha più presentato l’autodenuncia dei redditi (730 o modello unico), in quanto l’ultima dichiarazione reddituale risale ai redditi prodotti nel 2015, effettuata con MOD. 730/2016, l’unica nella quale sono state richieste le detrazioni per figlio, oltre che per n. 3 “altri” (nipoti).

Anche questo dato non è probante in quanto evidentemente il P. non ha avuto il tempo di presentare l’autodenuncia dei redditi 2016, essendo deceduto il 2 maggio 2027 mentre il termine per la presentazione del modello unico 2016 scadeva il 30 settembre.

(iii) Inoltre, l'Inps contesta che P. P., padre dei minori, nel mese di GENNAIO 2017 ha percepito ANF COMUNI art. 65, L.448/1998, per un importo complessivo di € 918,45.

Senonché, è evidente che l'ANF Comuni non costituisce provento di attività lavorativa ma è una prestazione sociale che, da un lato, non concorre alla formazione del reddito imponibile, e dall'altro, si attesta ben al di sotto della soglia ritenuta rilevante ai fini della concessione del diritto *de quo* (ovverosia il trattamento minimo I.N.P.S. incrementato del 30%). Si tratta peraltro di somme a dir poco irrisorie (€ 1.836,90 in un anno intero) assolutamente non idonee a garantire il sostentamento di un nucleo familiare con tre figli.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

6. Giungendo, infine, alle spese, si ritiene equo disporre la compensazione, considerata la particolarità della vicenda.

PQM

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sul giudizio in oggetto, accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Così provveduto in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.

IL GIUDICE

Primo Ref. Sabrina Facciorusso

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28/03/2024

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

dott.ssa Francesca Deni

f.to digitalmente